

Decreto n° 0201 / Pres.

Trieste, 24 ottobre 2016

Copia dell'originale firmato digitalmente.

oggetto:

REGOLAMENTO RECANTE I CRITERI E LE MODALITÀ DI ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI DI CUI AGLI ARTICOLI 11,12,13,14,16,18 E 20 DELLA LEGGE REGIONALE 3 APRILE 2003, N. 8 (TESTO UNICO IN MATERIA DI SPORT).

Firmato da:

DEBORA SERRACCHIANI in data 24/10/2016

Siglato da:

ERICA NIGRIS in data 19/10/2016
DANIELE BERTUZZI in data 20/10/2016



Vista la legge regionale 3 aprile 2003, n. 8 (Testo unico in materia di sport) e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto in particolare l'articolo 29 della legge regionale 8/2003, come sostituito dall'articolo 18, comma 1, della legge regionale 9 dicembre 2016, n. 32, il quale stabilisce che sono definiti con regolamento regionale, da adottare sentita la Commissione consiliare competente, i criteri e le modalità per l'attuazione degli interventi previsti agli articoli 11, 12, 13, 14, 16, 18 e 20 della legge stessa;

Stante pertanto la necessità di definire i criteri e le modalità di concessione degli interventi contributivi previsti alle disposizioni di cui ai predetti articoli 11, 12, 13, 14, 16, 18 e 20 della legge regionale 8/2003;

Richiamata al riguardo la deliberazione della Giunta regionale n. 1836 del 30 settembre 2016, con la quale è stato approvato, in via preliminare il "Regolamento recante i criteri e le modalità di attuazione degli interventi di cui agli articoli 11,12,13,14,16,18 e 20 della legge regionale 3 aprile 2003, n. 8 (Testo unico in materia di sport)";

Evidenziato che nella deliberazione della Giunta regionale n. 1836/2016 è stato inoltre disposto di sottoporre il testo regolamentare predetto al parere della Commissione consiliare competente, così come previsto all'articolo 29, comma 1, della legge regionale 8/2003;

Preso atto che la V Commissione consiliare permanente, nella seduta del 6 ottobre 2016, ha espresso a maggioranza, con alcune proposte di modifica, parere favorevole sul testo del regolamento approvato in via preliminare con la citata deliberazione della Giunta regionale n. 1836/2016, così come esposto nella comunicazione dell'11 ottobre 2016, classifica 2-6, n. 0011024, del Segretario generale del Consiglio regionale;

Stante che al testo del regolamento sono state apportate le modifiche proposte dalla V Commissione consiliare permanente;

Vista la deliberazione della Giunta regionale 14 ottobre 2016, n. 1930, con la quale è stato approvato in via definitiva il "Regolamento recante i criteri e le modalità di attuazione degli interventi di cui agli articoli 11,12,13,14,16,18 e 20 della legge regionale 3 aprile 2003, n. 8 (Testo unico in materia di sport)";

Vista la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso);

Visto l'articolo 42 dello Statuto speciale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;

Visto l'articolo 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17;

Su conforme deliberazione della Giunta regionale 14 ottobre 2016, n. 1930;

Decreta

- 1. È emanato il "Regolamento recante i criteri e le modalità di attuazione degli interventi di cui agli articoli 11,12,13,14,16,18 e 20 della legge regionale 3 aprile 2003, n. 8 (Testo unico in materia di sport)", nel testo allegato al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante sostanziale.
- **2.** È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

- Avv. Debora Serracchiani -